



Riforma del sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali A.C. 2329 e abb.

Dossier n° 77 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
23 settembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2329 e abb.
Titolo:	Riforma del sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	3
Date:	
adozione quale testo base:	10 settembre 2020
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il progetto di legge in esame consiste nel testo base, adottato dalla Commissione nella seduta del 10 settembre 2020, dell'**AC 2329**, di iniziativa parlamentare, al quale nel corso dell'esame in sede referente sono stati abbinati gli atti di iniziativa parlamentare 2346, 2562 e 2589.

La proposta di legge consta di **3 articoli** che modificano il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (**articolo 1**), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica (**articolo 2**), di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

L'**articolo 3** reca una delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali.

Il progetto di legge delinea un **sistema elettorale interamente proporzionale**, superando le attuali previsioni in base alle quali 3/8 dei seggi da ripartire nel territorio nazionale sono attribuiti con metodo maggioritario in collegi uninominali. La proposta rimodula inoltre le soglie di sbarramento per partecipare alla ripartizione proporzionale dei seggi. Il territorio nazionale – ai fini della elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – resta suddiviso in circoscrizioni e in collegi plurinominali.

Come previsto dal vigente sistema elettorale, inoltre, per la Camera la prima **ripartizione dei seggi** è effettuata nel collegio unico nazionale (CUN) e successivamente tra le circoscrizioni e quindi nei collegi plurinominali mentre per il Senato i seggi sono attribuiti direttamente nelle regioni e quindi nei collegi plurinominali. Resta ferma, per la regione Valle d'Aosta, la costituzione, sia alla Camera sia al Senato, in un unico collegio uninominale il cui il seggio è attribuito con metodo maggioritario; al Senato, per la regione Trentino-Alto Adige permane la ripartizione nei sei collegi uninominali di cui alla legge n. 422 del 1991. Rispetto al sistema vigente inoltre **non è prevista la possibilità per le liste di unirsi in coalizione** e cambia quindi, anche alla luce del superamento dei collegi uninominali, la **scheda elettorale**: in base alla proposta di legge infatti l'elettore dispone di un voto da esprimere per la lista. La lista di candidati in ogni collegio non può in ogni caso essere superiore al numero dei seggi assegnati nel collegio plurinominali (fino a 8) e i candidati sono proclamati eletti in base all'ordine di lista.

Sono inoltre rimodulate le **soglie di accesso alla ripartizione dei seggi**: in particolare, è elevata la soglia a livello nazionale dal 3% al 5% ed è ridotta - dal 20% al 15% - la soglia regionale prevista per l'elezione del Senato (per le liste che abbiano conseguito tale percentuale di voti in almeno una regione). Alla Camera la soglia regionale del 15% è calcolata solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.

È inoltre previsto un '**diritto di tribuna**' per le liste che non raggiungono le soglie di sbarramento ma che ottengono, alla Camera, almeno tre quozienti in almeno due regioni e, al Senato, almeno un quoziente in ciascuna circoscrizione regionale: ai fini dei relativi calcoli è utilizzato il metodo del quoziente corretto + 2 (c.d. metodo del quoziente corretto Imperiali), con cui si riduce il numero dei voti necessari per ottenere il seggio con il quoziente intero.

Restano infine ferme le vigenti previsioni relative alle modalità di attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, alle proclamazioni e ai subentri in caso di vacanza di seggi.

La proposta di legge in esame apporta alcune modifiche di carattere formale alla definizione dell'**elettorato attivo e passivo**, sostituendo quelle disposizioni della legge elettorale che fanno esplicito richiamo all'età anagrafica, con un rinvio 'mobile' della rispettiva norma costituzionale (articolo 58 della Costituzione).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al [dossier AC0331](#) del Servizio Studi della Camera dei Deputati, riguardante il testo originario dell'AC 2329, poi adottato come testo base.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire i seguenti profili attinenti alla formulazione del testo:

- all'articolo 1 del testo unico delle elezioni della Camera dei deputati (DPR n. 361 del 1957) *si valuti l'opportunità di* mantenere, per una maggiore coerenza interna al testo, la previsione di cui al secondo periodo del comma 4 in base alla quale i seggi della Camera sono ripartiti con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, previsione che invece l'articolo 1, comma 1, lettera c), sopprime;
- con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera z), numero 3 e all'articolo 2, comma 1, lettera l), numero 1, *si valuti l'opportunità*, al fine di evitare incertezze in sede applicativa, di specificare criteri e modalità in base ai quali gli uffici elettorali procedono, all'interno della circoscrizione (alla Camera) o della regione (al Senato), all'individuazione del collegio plurinomiale (o dei collegi plurinomiali) a cui sono attribuiti i seggi assegnati per "diritto di tribuna" a quella circoscrizione o a quella regione;
- con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera n), che prevede che, nel caso in cui alla regione Trentino Alto Adige sia assegnato un numero di seggi superiore a 6, siano proclamati eletti anche i candidati non vincenti nei collegi plurinomiali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti, *si valuti l'opportunità* di integrare la disposizione nel senso di prevedere che l'ufficio centrale regionale del Trentino Alto-Adige sia chiamato a determinare la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale e la relativa graduatoria nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali;
- nell'ambito della delega per la determinazione dei collegi plurinomiali di cui all'articolo 3, il principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera a), prevede che il numero di collegi plurinomiali in ciascuna circoscrizione sia determinato in modo tale che in ciascun collegio plurinomiale sia assegnato un numero di seggi di norma non inferiore a tre e non superiore ad otto; al riguardo *si valuti l'opportunità* di una riformulazione del principio, tenendo conto che per il Senato le circoscrizioni sono regionali e che l'articolo 57, terzo comma, della Costituzione prevede che il numero di seggi della regione Molise sia pari a due.